CAPITOLATO TECNICO

FORNITURA DI PASTI IN LEGAME REFRIGERATO E DI FORNI A MICROONDE PER IL SERVIZIO COMUNALE DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO DAL LUNEDI' ALLA DOMENICA

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Capitolato regola la fornitura di pasti e di forni a microonde per il servizio comunale di consegna pasti a domicilio, rivolto prioritariamente ad anziani soli o nuclei familiari di soli anziani non più in grado di provvedere autonomamente o di provvedere con difficoltà al proprio pasto e, in casi particolari, a nuclei familiari in difficoltà residenti nel Comune di Borgomanero.

ART. 2 - DURATA

La durata dell'affidamento si riferisce ad un'annualità con decorrenza 01.09.2012/31.08.2013.
Ai sensi dell'art 11 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 302 del DPR 207/2010 il Comune di Borgomanero si riserva la facoltà di fare iniziare la fornitura oggetto di gara prima della stipulazione del relativo contratto.

ART. 3 - VALORE

Il valore complessivo stimato dell'affidamento è di Euro 87.000,00 (Iva esclusa).
Tale valore è finanziato con i fondi del Bilancio Comunale e si riferisce a 14.500 pasti annui stimati complessivi.

Tale stima non costituisce impegno per il Comune, potendo essa variare in più o in meno in relazione al numero dei pasti effettivi. Il Comune si riserva la possibilità di variare il numero dei pasti in aumento o in diminuzione sino al 20% del valore complessivo della fornitura, come previsto all'art. 311 del DPR 207/10, in relazione all'andamento e alle necessità del servizio stesso, senza alcuna variazione del prezzo unitario di aggiudicazione.

Il valore complessivo del contratto è quello risultante dall'aggiudicazione, in ribasso rispetto al prezzo unitario netto (base di gara) di un pasto fissato in Euro 6,00 (Iva esclusa).

Con riferimento all'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, si precisa che i costi per la salute e la sicurezza sul lavoro relativi ai rischi di interferenza sono quantificati in Euro 0,00 in quanto, data la natura della fornitura, non sussistono rischi di interferenza.

ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La Ditta deve possedere i seguenti requisiti:

- non presenta cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.;
- risulta iscritta al Registro delle Imprese presso la competente CCIAA;
- risulta in regola, a tutt'oggi, con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi (DURC);
- risulta in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- possiede le autorizzazioni sanitarie previste dalla normativa in materia.

Comune di Borgomanero (Provincia di Novara)
Corso Cavour, 16 - 28021 Borgomanero (NO) - tel. +39 0322 837711 fax +39 0322 845206 - www.comune.borgomanero.no.it

ART. 5 - MODALITÁ DI ESECUZIONE
L'affidamento in oggetto prevede:

1) la fornitura giornaliera di pasti in legame refrigerato, dal lunedì alla domenica, per tutto l'anno, compresi i giorni festivi;

2) la fornitura ad avvio del rapporto contrattuale a tutti gli utenti sprovvisti di un forno a microonde di semplice utilizzo per il riscaldamento degli alimenti consegnati in legame refrigerato, che resterà in disponibilità dell'utenza fino alla scadenza contrattuale.

I pasti devono essere:

- pronti alla diretta consumazione o consumabili successivamente a semplice riscaldamento;
- trasportati con automezzi idonei al trasporto di alimenti;
- consegnati in appositi contenitori isotermici individuali atti a mantenere le temperature previste dalle vigenti leggi;
- confezionati in monoporzione termosaldata.

I pasti devono essere consegnati negli appositi contenitori agli operatori domiciliari incaricati dal Comune, entro le ore 8.00, presso l'area comunale denominata "Villa Zanetta" situata in Corso Sempione 1 a Borgomanero.
Il successivo servizio di trasporto e consegna pasti al domicilio degli utenti dei servizi sociali è effettuato dal Comune con propri mezzi di trasporto e risorse umane (operatori domiciliari).

Il Comune di Borgomanero si riserva, per propri motivi organizzativi, di apportare modifiche agli orari e/o luogo (sempre nel territorio comunale) di ritiro dei pasti senza che ciò dia diritto al fornitore di applicare variazioni sull'importo unitario.

Contestualmente alla consegna dei pasti giornalieri, il fornitore dovrà provvedere al ritiro dei contenitori isotermici individuali utilizzati nel giorno precedente per effettuare a proprio carico le operazioni di pulizia necessarie.

Il numero medio giornaliero presunto dei pasti da consegnare è di circa 45 nei giorni feriali e circa 20 nei giorni prefestivi e festivi ed il complessivo annuo è quantificabile in circa 14.500 pasti.
Il numero effettivo di pasti da fornire giornalmente sarà preventivamente comunicato dal Comune in fase di avvio dell'affidamento in oggetto; eventuali variazioni del numero giornaliero di pasti saranno comunicate dal Comune (via fax o via mail) al fornitore al massimo entro le ore 13.00 del giorno precedente la fornitura.

Per i pasti consegnati giornalmente il fornitore emetterà bolla di consegna in duplice copia con l'indicazione del numero di contenitori isotermici individuali e loro tipologia (pasti normali o speciali – vedasi art. 5) e dell'ora di consegna.

ART. 6 - MENÙ E CARATTERISTICHE DEI PASTI
Il pasto richiesto è composto da un primo, un secondo con contorno e due panini, secondo un menù standard stagionale (autunno/inverno e primavera/estate) e differente sulle quattro settimane, approvato dal Servizio ASL competente (a titolo esemplificativo, vedasi il menù attualmente in atto - allegato n°1).
Dato che l'utenza richiede anche i pasti per la sera (consegna pasti doppi), i menù sono differenziati anche per pranzo e cena.

Comune di Borgomanero (Provincia di Novara)
Corso Cavour, 16 - 28021 Borgomanero (NO) - tel. +39 0322 837711 fax +39 0322 845206 - www.comune.borgomanero.no.it

Il fornitore nella preparazione dei pasti dovrà attenersi alle grammature ASL di riferimento (vedasi allegato n° 2) e alle caratteristiche merceologiche generali degli alimenti da utilizzarsi (vedasi allegato n° 3).
I pasti devono essere preparati non oltre le 24 ore dall'orario di consegna.
L'affidatario deve anche garantire la fornitura di pasti "speciali" (diete speciali autorizzate dal Servizio ASL competente - SIAN) per persone con particolari patologie (es. diabetici) o affette da problemi di deglutizione e/o masticazione (es. cibi frullati).
Il fornitore deve rendere i pasti "speciali" chiaramente identificabili e facilmente attribuibili al legittimo destinatario da parte degli operatori domiciliari incaricati della distribuzione all'utenza finale.
Non sono previsti nel menù né acqua minerale né vino.

ART. 7 - CAMPIONATURA RAPPRESENTATIVA DEL PASTO
Il fornitore è tenuto a conservare presso il Centro di Cottura un campione rappresentativo del pasto completo del giorno del menù base e delle diverse diete speciali attivate.
Tali campioni vanno posti singolarmente in idonei ed igienici contenitori chiusi, muniti di etichetta recante la data di prelievo, il nome del cuoco responsabile della preparazione e conservati a +2°/+4° C per 72 ore in una zona identificabile con un cartello riportante la seguente dizione: "alimenti appartati per eventuale verifica".
Ogni alimento deve essere riposto in contenitore monouso, con indicata la natura del contenuto e la giornata di preparazione.
Detti campioni potranno essere utilizzati per eventuali analisi di laboratorio in caso di sospetta tossinfezione alimentare.

ART. 8 - SUBAPPALTO E CESSIONE
È vietato il subappalto parziale o totale dell'affidamento e la cessione parziale o totale del contratto.

ART. 9 - PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con cadenza mensile, dietro presentazione di regolari fatture. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse al protocollo del Comune, salvo specifici obblighi di cassa derivanti dalla normativa vigente. Il pagamento è subordinato alla verifica positiva di regolarità del DURC, effettuata dal Comune, della conformità della fornitura, della regolarità contabile della fatture nonché alla verifica positiva circa l'insussistenza di inadempimenti da parte dell'affidatario.
Eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto. Il Comune potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'affidatario, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra o in subordine mediante incameramento della cauzione.

ART. 10 - INADEMPIENZE E PENALI
E' riservata al Comune la facoltà di vigilanza e controllo in merito all'adempimento puntuale della fornitura dei pasti, nonché delle condizioni degli automezzi usati.
Ove si dovessero constatare ritardi o deficienze (es. mancata consegna o consegna irregolare di pasti) imputabili a negligenza o colpa dell'impresa, verrà addebitata a questa una penale da un minimo di Euro 100 a un massimo di Euro 1.000 per ogni caso, secondo la gravità della deficienza o del ritardo. Le penali sono applicate, dopo aver contestato l'addebito e valutato le eventuali controdeduzioni, con provvedimento formale dell'organo competente, entro 15 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni o dalla scadenza del termine utile per presentarle.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'impresa.
Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (Clausola risolutiva espressa), l'Amministrazione Comunale potrà unilateralmente rescindere il contratto, dandone comunicazione scritta alla controparte mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nei seguenti casi:

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali.
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa dei contratti di lavoro nazionali e locali.
- altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione del contratto.

ART. 12 - TRACCIABILITA'

La ditta aggiudicataria, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd. filiera), è impegnata ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

ART. 13 - **GARANZIE**

Cauzione provvisoria

L'Impresa è tenuta a versare una cauzione provvisoria, a garanzia dell'offerta presentata, pari al 2 % dell'importo complessivo netto del valore contrattuale espresso all'art. 3 del presente capitolato, mediante pagamento in contanti ovvero mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa contenente la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; agli altri concorrenti la cauzione sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

L'importo della garanzia potrà essere ridotto del cinquanta per cento in caso l'impresa sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 900, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e da segnalarsi, in sede di offerta e da documentarsi nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Cauzione definitiva

L'Impresa è tenuta a versare una cauzione definitiva, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione del contratto, pari al 10% dell'importo complessivo netto del contratto, mediante pagamento in contanti ovvero mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa contenente la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice.
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.
Tale cauzione deve essere attivata in fase di inizio della fornitura, anche se antecedente alla stipulazione del contratto.

Assicurazioni

L'Impresa, in relazione all'oggetto del presente affidamento, si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati a terzi e al Comune. Pertanto l'Impresa è tenuta a stipulare o comunque ad essere in possesso di idonea polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civili (RCT e RCO) per danni a cose e persone, con massimali minimi non inferiori ad Euro 1.000.000,00, per sinistro, per persona e per danni a cose.

ART. 14 - FORMA CONTRATTUALE E RELATIVE SPESE
L'affidamento in oggetto sarà formalizzato mediante stipula di contratto in forma di scrittura privata. Sono a carico dell'appaltatore tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata.

ART. 15 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Il Foro di Novara è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'esecuzione del presente capitolato e del conseguente contratto.

ART. 16 - RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni normative generali vigenti in materia.

ART. 17 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Ai sensi della D.lgs 196/2003, il Comune di Borgomanero, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti e alle rispettive famiglie, designa l'affidatario quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento della fornitura, dovesse acquisire.
L'aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento della fornitura;
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità ola sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto. In quest'ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso all'Amministrazione entro il termine tassativo di 5 giorni;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

ART. 18 - ALLEGATI AL CAPITOLATO
All. n. 1 – Menù ASL
All. n. 2 – Grammature ASL di riferimento
All. n. 3 – Tabelle merceologiche generali degli alimenti.

Comune di Borgomanero (Provincia di Novara)
Corso Cavour, 16 - 28021 Borgomanero (NO) - tel. +39 0322 837711 fax +39 0322 845206 - www.comune.borgomanero.no.it